



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 2085

Seduta del 31/07/2019

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MATERIA DI ESENZIONE DAL TICKET SANITARIO AGGIUNTIVO (C.D. SUPER-TICKET) DI CUI ALLA L. N. 111/2011, A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 205/2017 "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2018 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2018 – 2020", ARTICOLO 1 COMMI 804-805 (RICHIESTA DI PARERE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Luigi Cajazzo

I Dirigenti Marco Salmoiraghi Luca Merlino

L'atto si compone di 8 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE:

- la legge n. 537/1993 e s.m.i., che all'art. 8, comma 15, prevede che tutti i cittadini siano soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo massimo di lire 70.000 / € 36.15 per ricetta;
- la legge n. 111/2011 che all'articolo 17 comma 6 prevede: *“A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- la legge n. 135/2012 (cosiddetta spending review) e, in particolare, l'articolo 15 recante disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica;
- la legge n. 205/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020”*, articolo 1 commi 804-805, che ha istituito un fondo di 60 milioni di euro nel bilancio dello Stato per la riduzione della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)*) e delle misure di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma e ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*);

RICHIAMATE:

- la DGR n. 2027 del 20/7/2011 che ha recepito la sopracitata legge n. 111/2011 prevedendo di modulare il ticket aggiuntivo/superticket sulla base delle crescenti fasce di valore di ricetta;
- la DGR n. 4153 del 08/10/2015, avente ad oggetto *“Reddito di autonomia: determinazioni in materia di esenzione dal ticket sanitario aggiuntivo (c.d. super-ticket) di cui alla l. n. 111/2011, così come rimodulato dalla DGR n. 2027 del 20.07.2011, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale”* che ha introdotto l'esenzione dal c.d. super-ticket per i cittadini e i loro familiari a carico con un reddito familiare fiscale annuale non superiore ad Euro 18.000 (E15);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la DGR n. 162 del 29/5/2018, avente ad oggetto *“Determinazioni relative alla rimodulazione del ticket sanitario aggiuntivo di cui all'articolo 17, comma 6 della legge 15 luglio 2011, n. 111 (a seguito di parere della Commissione Consiliare)”* che:
 - ha stabilito di portare da € 30 a € 15 per le ricette di valore superiore a € 51 il valore massimo del cosiddetto superticket da corrispondere da cittadini non esenti;
 - ha avuto decorrenza dal 1° luglio 2018;
 - ha previsto, su base annuale, un impatto in termini di minori introiti di superticket di € 21 MLN, di cui € 10 MLN sono incidenti sull'esercizio 2019;
- la DGR n. 1046 del 17/12/2018 *“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019 (di concerto con gli Assessori Caparini, Piani e Bolognini)”* e, in particolare, le seguenti parti dell'allegato *“Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario 2019”*:
 - le disposizioni riportate al punto *“5.3.11. Esenzioni”*;
 - la parte che prevede *“di promuovere un'ulteriore politica di esenzione del pagamento del cosiddetto superticket, per un valore complessivo di 11 milioni di euro, a favore di fasce di popolazione a basso reddito familiare fiscale, con l'obiettivo di garantire le premesse per un livello adeguato di accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale. Di conseguenza, nel 2019, la Giunta regionale approverà una delibera per ridurre ulteriormente l'impatto del superticket sulle fasce di popolazione più vulnerabili, a seguito di una certificazione da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 9 e 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005”*;

VISTO in particolare il decreto 12 febbraio 2019 del Ministero della Salute *“Ripartizione del Fondo di 60 milioni di euro per la riduzione della quota fissa per ricetta di prestazioni di specialistica ambulatoriale”* che:

- ha attribuito a Regione Lombardia € 10.456.835,00;
- ha subordinato l'effettiva erogazione dei finanziamenti alla concreta approvazione da parte delle regioni di misure volte a ridurre l'onere della quota fissa sulle categorie «vulnerabili», comunque nei limiti dell'importo attribuito a ciascuna regione dal decreto, certificato congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo per la verifica degli adempimenti, di cui



Regione Lombardia

LA GIUNTA

agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;

CONSIDERATO che:

- le molteplici misure previste dalle sopracitate leggi n. 111/2011 e n. 135/2012 hanno come obiettivo il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del sistema e del controllo dell'appropriatezza;
- il sistema sanitario regionale ha garantito negli anni il mantenimento del predetto equilibrio economico finanziario complessivo;
- il predetto equilibrio economico finanziario si è concretizzato:
 - governando, secondo gli obiettivi stabiliti dalle due leggi nazionali sopracitate, i costi relativi alla acquisizione dei beni e servizi e delle risorse umane delle aziende sanitarie di diritto pubblico;
 - riducendo, secondo gli obiettivi stabiliti dalle due leggi nazionali sopracitate, le risorse per le attività di ricovero e cura, di specialistica ambulatoriale e per le funzioni non tariffabili, destinate agli erogatori di diritto privato;
 - approvando e facendo rispettare dagli erogatori criteri di appropriata prescrizione per le attività ambulatoriali;
- con specifici provvedimenti sono state approvate:
 - raccomandazioni per la prescrizione di RMN e TAC per la diagnostica delle patologie del ginocchio e della spalla (DGR n. X/2313/2014);
 - indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle analisi molecolari BRCA1 e BRCA2 (DGR n. X/3993/2015);
 - raccomandazioni per la prescrizione delle procedure di esofagogastroduodenoscopia (EGDS) e colonscopia (DGR n. X/4702/2015);
- la legge regionale n. 23/2015 garantisce più elevati livelli di appropriatezza grazie al cambio di paradigma di gestione della diagnosi, delle cure e dell'assistenza che prevede di passare dalla logica della singola prestazione a quella della realizzazione per i pazienti cronici di un percorso di presa in carico che viene garantito tramite uno specifico piano di assistenza individuale (PAI);
- al fine della garanzia della suddetta equivalenza economica di compartecipazione, in Regione Lombardia è in vigore il regime di compartecipazione alla spesa anche per la farmaceutica territoriale;

DATO ATTO che:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- le sopracitate politiche di promozione dell'appropriatezza di prescrizione rappresentano un risparmio di spesa di circa 30 milioni di euro, soprattutto a carico della radiodiagnostica ad alto costo e delle prestazioni di laboratorio;
- la DGR n. 1046 del 2018 ha previsto ulteriori disposizioni attuative del DL 95/12, nello specifico, art. 15, comma 14, con effetti economici decorrenti dall'esercizio 2019;

EVIDENZIATO che la Giunta della Regione Lombardia intende, in attuazione del proprio programma di governo, proseguire con una serie di interventi che hanno come obiettivo di legislatura la rimozione o riduzione delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria;

DATO ATTO che i sindacati confederali CGIL, CISL ed UIL nel corso di un incontro tenutosi presso la DG Welfare in data 16 luglio 2019 sono stati informati dei contenuti della presente delibera e ne hanno condiviso l'impostazione;

RITENUTO che, sulla base delle predette considerazioni e valutazioni, l'equilibrio economico finanziario complessivo del sistema sanitario possa essere garantito riducendo ulteriormente l'impatto del ticket sanitario aggiuntivo di cui alla legge 111 del 2011;

RITENUTO pertanto, sentita la Commissione consiliare competente, al fine di supportare condizioni di potenziale vulnerabilità che coniugano reddito medio basso con la presenza in famiglia di soggetti di minore età o soggetti disabili, di esentare dalla sola quota fissa (c.d. super-ticket) di cui alla L. n. 111/2011, così come rimodulata dalla DGR n. 2027/2011 e dalla DGR 162/2018, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, tutti i cittadini nelle seguenti situazioni:

- nuclei familiari fiscali con reddito $>€18.000$ $\leq €30.000$ con almeno un minore presente nel nucleo (circa 315.000 nuovi esenti per un minore introito di superticket prevedibile su base annua nel valore di € 5 MLN);
- nuclei familiari fiscali con reddito $>€30.000$ $< €70.000$ con almeno due minori presenti nel nucleo (circa 260.000 nuovi esenti per un minore introito di superticket prevedibile su base annua nel valore di € 5 MLN);
- nuclei familiari fiscali con reddito $\leq €90.000$ con un soggetto affetto da una delle seguenti esenzioni per invalidità: G01, G02, L01, L02, S01, S02, C01, C02, C03, C04, C05, C06 (circa 50.000 nuovi esenti per un minore introito di superticket prevedibile su base annua nel valore di € 0,456 MLN);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRECISATO che, al fine del riconoscimento della suddetta esenzione, le condizioni innanzi citate dovranno essere autocertificate dagli interessati presso l'ASST di competenza territoriale che rilascerà la relativa attestazione di esenzione (codice di esenzione: E16);

VERIFICATO che l'attuazione di tale intervento comporta, per l'esercizio 2019, un onere aggiuntivo di € 10,456 milioni che trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse stanziare per le prestazioni di specialistica ambulatoriale alla missione 13, programma 1, del titolo 1 del bilancio 2019;

EVIDENZIATO inoltre che le determinazioni del presente provvedimento:

- decorrono a partire dalle prestazioni prenotate dal 15° giorno lavorativo successivo alla certificazione congiunta del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, ivi compresa la compatibilità degli effetti del presente provvedimento con le disposizioni di cui al DL 95/2012;
- sono subordinate alla garanzia da parte dello Stato dei fondi previsti dall'articolo 1 commi 804-805 della legge 205/2017 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020"*;

VISTO l'art. 13, comma 2 della L.R. n. 37/20172 che prevede: *"La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare definisce, i criteri per la rideterminazione del ticket sanitario aggiuntivo a decorrere dal 1 marzo 2018. Il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario è assicurato dall'adozione di azioni di efficientamento della spesa sanitaria e di promozione dell'appropriatezza per le attività di specialistica ambulatoriale"*;

VALUTATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi in termini di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, integralmente richiamate:

1. al fine di supportare condizioni di potenziale vulnerabilità che coniugano



Regione Lombardia

LA GIUNTA

reddito medio basso con la presenza in famiglia di soggetti di minore età o soggetti disabili, di esentare dalla sola quota fissa (c.d. super-ticket) di cui alla L. n. 111/2011, così come rimodulata dalla DGR n. 2027/2011 e dalla DGR 162/2018, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale tutti i cittadini nelle seguenti situazioni:

- nuclei familiari fiscali con reddito $>€18.000$ $\leq €30.000$ con almeno un minore presente nel nucleo (circa 315.000 nuovi esenti per un minore introito di superticket prevedibile su base annua nel valore di € 5 MLN)
- nuclei familiari fiscali con reddito $>€30.000$ $< €70.000$ con almeno due minori presenti nel nucleo (circa 260.000 nuovi esenti per un minore introito di superticket prevedibile su base annua nel valore di € 5 MLN)
- nuclei familiari fiscali con reddito $\leq €90.000$ con un soggetto affetto da una delle seguenti esenzioni per invalidità: G01, G02, L01, L02, S01, S02, C01, C02, C03, C04, C05, C06 (circa 50.000 nuovi esenti per un minore introito di superticket prevedibile su base annua nel valore di € 0,456 MLN);

2. al fine del riconoscimento della suddetta esenzione, le condizioni innanzi citate dovranno essere autocertificate dagli interessati presso l'ASST di competenza territoriale che rilascerà la relativa attestazione di esenzione (codice di esenzione: E16);
3. di precisare che l'attuazione di tale intervento comporta, per l'esercizio 2019, un onere aggiuntivo di € 10,456 milioni che trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse stanziare per le prestazioni di specialistica ambulatoriale alla missione 13, programma 1, del titolo 1 del bilancio 2019;
4. di prevedere che le determinazioni del presente provvedimento:
 - decorrono a partire dalle prestazioni prenotate dal 15° giorno lavorativo successivo alla certificazione congiunta del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, ivi compresa la compatibilità degli effetti del presente provvedimento con le disposizioni di cui al DL 95/2012;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
- sono subordinate alla garanzia da parte dello Stato dei fondi previsti dall'articolo 1 commi 804-805 della legge 205/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020";
- 5.** di trasmettere il presente provvedimento alla competente Commissione consiliare ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 13, comma 2 della L.R. n. 37/2017.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge